

IIS "MORANTE - GINORI CONTI"
Prot. 0017856 del 03/09/2025
(Entrata)

Alla cortese attenzione
Dei Dirigenti Scolastici
Degli Istituti delle province di Firenze e Prato

Oggetto: Chiarimenti circa le attività a scuola dei docenti nei giorni precedenti l'avvio delle lezioni e adozione orario ridotto nelle prime settimane di lezione.

Come di consueto alla ripresa dell'anno scolastico, giungono alla scrivente Organizzazione sindacale, numerosi quesiti su aspetti del CCNL riguardanti i punti di cui all'oggetto.

- Attività e orario precedente l'inizio delle lezioni

In merito alle attività che i docenti sono tenuti a svolgere nei giorni che precedono l'avvio delle lezioni è bene sottolineare che, ai sensi del CCNL comparto Scuola 19-21 attualmente in vigore, **non è riscontrabile alcun obbligo in merito al rispetto di un orario di servizio riconducibile alle ore di didattica settimanali**. Nei giorni precedenti l'avvio delle lezioni, le attività calendarizzate sono afferenti **alle sole attività funzionali** e pertanto rientranti nelle "40+40" così come definite dall'art. 44 del contratto in vigore e deliberate dal Collegio docenti nel piano delle attività annuali.

- Adozione orario ridotto nelle prime settimane di lezione

Per quanto riguarda l'adozione dell'orario ridotto nelle prime settimane di lezione, con la presente si vuole richiamare a riferimento normativo, quanto riportato nel CCNL 2019/21 ed in particolar modo all'art. 43 c.5 che determina l'orario **settimanale** di insegnamento obbligatorio:

"Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

La precisazione rilevabile dal citato art. 43 c.5 del CCNL 19/21 risulta essere molto importante poiché da essa discende il fatto che ciascun docente debba svolgere il proprio orario durante la settimana di riferimento, per cui l'eventuale recupero di ore non svolte va effettuato *entro* la medesima settimana e **non può essere effettuato in una settimana diversa da quella di riferimento**.

Si deduce che lo svolgimento dell'orario ridotto, non essendo dipendente dalla volontà del

CONTATTI:

www.cislscuolafirenzeprato.com
mail: cislscuolafirenzeprato@gmail.com

singolo docente, deve essere ricondotto a quanto stabilito dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio docenti ai sensi degli artt. 7 e 10 del D.lgs. 297/94 "Testo unico in materia d'istruzione".

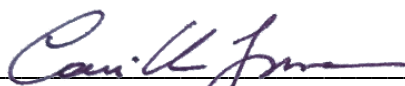
Si precisa infine che, essendo l'attività di docenza e le attività funzionali all'insegnamento infungibili, ai fini dell'eventuale recupero nel corso della settimana di interesse, al docente non può che essere richiesta attività di docenza mentre non può assolutamente essere chiamato a svolgere attività funzionali non già programmate dal Collegio, a recupero delle ore di insegnamento non prestate né, tanto meno, può essere utilizzato per l'allestimento delle aule o altri simili compiti cui il docente non è contrattualmente tenuto.

In conclusione si riassume:

- l'eventuale recupero delle ore non svolte durante le prime settimane di lezione può avvenire soltanto nell'ambito della settimana di riferimento;
- non si può raggiungere l'orario obbligatorio settimanale di insegnamento, facendo svolgere a recupero ulteriori attività funzionali e assimilando le relative ore a quelle di insegnamento non prestate;
- non è possibile far svolgere attività non previste dal profilo docente così come declinate dal CCNL,
- il recupero, anche al di fuori della settimana di riferimento, è possibile solo in presenza di eventuali delibere del collegio docenti ovvero di eventuali disposizioni inserite nella contrattazione di istituto;

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Firenze, 03/09/2025



Camilla Insom
Segretaria Generale
CISL SCUOLA Firenze - Prato